

TESTO N.1 ESTRATTO

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Il ruolo delle rappresentanze diplomatico-consolari

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la competenza del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, è primaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1980 e/o non è destinatario del Regolamento CE n.2201/2003. In caso contrario, ovvero se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1980 e/o è destinatario del Regolamento CE n.2201/2003, il ruolo delle rappresentanze diplomatico-consolari è di sostegno all'azione del Ministero della Giustizia.

In ogni caso, le rappresentanze diplomatico-consolari, in stretto accordo con la Direzione Generale, possono:

- Sensibilizzare Autorità o organismi locali;
- Seguire l'azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto;
- Effettuare tentativi di conciliazione tra le parti;
- Fornire nominativi di legali localmente noti;
- Presenziare alle udienze, compatibilmente con le leggi in vigore in loco;
- Provvedere a visite consolari al minore conteso, per verificare le condizioni di vita e di salute dello stesso e acquisire informazioni sul contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive.

In nessun caso possono:

- Rappresentare il connazionale in giudizio
- Fornire sostegno economico
- Agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali.

TESTO N.2

ISCRIZIONE ALL'AIRE DEI MINORI CONTESI

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. L'iscrizione anagrafica dei minori italiani o doppi cittadini illecitamente condotti all'estero:

- Consente di attestare la residenza all'estero, ovvero l'abituale dimora del cittadino all'estero, sia maggiorenne che minorenni;
- Permette l'individuazione dello stesso che, in caso contrario, potrebbe non essere facilmente rintracciabile;
- Prescinde da eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria italiana o locale;
- Non costituisce un elemento da considerare in giudizio ai fini di un affidamento o custodia o rimpatrio.

L'iscrizione all'AIRE del minore – già riconosciuto come cittadino italiano e convivente all'estero esclusivamente con un parente straniero – è disposta dall'Ufficiale di Anagrafe ed è finalizzata solamente ad individuarne in modo oggettivo la presenza fisica su uno specifico territorio o località, ai sensi della vigente normativa in merito (art. 44 Cod. Civile).

TESTO N.3

RICHIEDENTI ASILO - Normativa internazionale ed europea

La materia dell'asilo - oggi conglobato nella più vasta categoria della protezione internazionale - risponde a precisi principi umanitari, che sono iscritti in primo luogo nella Costituzione italiana (art. 10) e che sono stati codificati a livello internazionale con la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, poi ripresi in vari strumenti quali la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Criterio cardine di questa normativa è il principio della tutela del richiedente asilo, definito dalla Convenzione di Ginevra come “colui che si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e che non può e non vuole rientrare perché ha il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, per appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche”.

Per attuare forme coordinate e avanzate di tutela e accoglienza dei flussi misti, oltre al settore migratorio, l'UE ha sviluppato una politica comune sull'asilo, grazie a un complesso apparato di Direttive e Regolamenti, che sono state recentemente rielaborate con l'obiettivo di attuare un Sistema Comune Europeo di Asilo.

TESTO N.4

L'ASSISTENZA ECONOMICA AI CONNAZIONALI

L'assistenza ai connazionali all'estero rappresenta uno dei compiti e uno degli aspetti più rilevanti in cui si estrinseca l'attività delle Sedi diplomatico-consolari: tra le varie forme in cui si attua, particolare rilievo riveste l'assistenza economica ai connazionali, rispettivamente a connazionali residenti all'estero in stato di indigenza e a favore di connazionali temporaneamente all'estero ed in stato di occasionale grave necessità.

All'attività di assistenza economica espletata dalle Sedi si aggiunge quella offerta da enti e associazioni con sede all'estero, in raccordo con le Sedi diplomatico-consolari ed in misura complementare.

Lo stato di indigenza costituisce il presupposto per l'erogazione, ai sensi dell'art. 24 - comma 1 del D.Lgs 71/2011, dell'assistenza consolare, sotto forma di sussidio, ai connazionali residenti all'estero ed iscritti all'AIRE. L'individuazione delle modalità dell'accertamento della condizione di indigenza non può che essere demandato alla rappresentanza diplomatico-consolare, sulla base delle specificità della situazione locale.